

DELIBERAZIONE N. 43 DI DATA 29.12.2020

OGGETTO: revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 –“ ricognizione delle partecipazioni societarie possedute”

Il Consiglio di amministrazione

Visto quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (di seguito indicato con “Testo Unico”), come integrato e modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell’adeguamento dell’ordinamento locale alla normativa suddetta – dall’art. 7 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19;

Atteso che l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, co. 2, del Testo Unico, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193, d.lgs. n. 50/2016;
 - realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180, d.lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, co. 1 e 2;
 - autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016";
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, co. 3);
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7).

Ricordato che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Dro e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni sociali a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, co. 1, Testo Unico.;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 49 di data 14 novembre 2017 di ratifica del decreto presidenziale n. 8 di data 29 settembre 2017, qui integralmente richiamata condividendo le motivazioni, con cui è stata effettuata la ricognizione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 alla data del 31 dicembre 2016, come stabilito dall'art. 7 co. 10 della L.P. n. 19/2016;

Richiamata altresì la deliberazione n. 15 adottata dal Consiglio di amministrazione in data 29.04.2019 con la quale si provvede alla ratifica del decreto presidenziale n. 3 di data 29.03.2019 avente per oggetto: *“provvedimento in sanatoria - revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal d.lgs 16 giugno 2017, n. 100 – ricognizione delle partecipazioni societarie possedute”*;

Richiamata altresì la deliberazione n. 41 adottata dal Consiglio di amministrazione in data 28.12.2019 relativa a *“Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal d.lgs 16 giugno 2017, n. 100 – “ ricognizione delle partecipazioni societarie possedute”*;

Verificata la necessità di effettuare la revisione ordinaria delle partecipazioni alla data del 31 dicembre 2019;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nella tabella sottostante, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, direttamente o indirettamente;

Ritenuto che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Verificato che, in base a quanto sopra, non sussiste ragione per l'alienazione o la razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione;

Accertata l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento al fine di consentire il rispetto dei tempi previsti dalla normativa in materia;

vista la seguente normativa:

- L.R. 21/09.2005 n. 7 e ss.mm.;
- L.R. 28/09/2016 n. 9 "Modifiche alla Legge Regionale 21/09/2005 n. 7";

- D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, come integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100.
- Regolamento Regionale concernente la contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 13/04/2006 n. 4/L e ss.mm.;
- Regolamento Regionale concernente l’organizzazione generale, l’ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17/10/2006 n. 12/L e ss.mm.;
- Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Residenza Molino” di Dro approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 81 dd. 12.04.2017;
- Regolamento di organizzazione dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Residenza Molino” di Dro” approvato con deliberazione n. 46 di data 21.09.2017;
- “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione” vigente, approvato con apposite deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

Acquisito il parere di regolarità tecnico-amministrativo nonché contabile del Direttore Generale, ai sensi dell’art. 9, comma 4 della L.R. n. 7/2005;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. Di approvare la revisione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dall’A.P.S.P. alla data del 31 dicembre 2019, accertandole come da tabella riepilogativa delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente:

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA PARTECIPAZIONE	ESITO RILEVAZIONE	NOTE
U.P.I.P.A. sc – Unione Provinciale Istituzioni Per l’Assistenza	01671390225	1,91	Mantenimento	

Partecipazioni indirette detenute attraverso: U.P.I.P.A. sc.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA PARTECIPAZIONE (detenuta dall’Ente nella partecipata indiretta)	ESITO RILEVAZIONE	NOTE
QU.BE. srl – Qualità e Benessere srl	02343590226	0,65	Mantenimento	

2. Di mantenere tutte le partecipazioni sopra citate, ritenuto che le stesse perseguano al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica in relazione alle attività istituzionali relative al mandato dell’Ente e che pertanto non sussiste ragione per l’alienazione o la razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione.

3. Di pubblicare il presente atto sul sito internet dell’A.P.S.P., ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009 per 10 giorni consecutivi così come previsto dall’art. 20, comma 1 della L.R. n. 7/2005 e nel rispetto della L.R. 31/07.1993 n. 13 e ss.mm. e del D.Lgs. 30/06.2003 n. 196.

4. Di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 13 della L.P. 24.07.2012 n. 15;

5. Di dare atto, ai sensi dell'art. 5 della L.R. T.A.A. 31 luglio 1993, n. 13, che avverso alla presente deliberazione è ammesso:

- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 2 lettera b) della legge 06 dicembre 1971, n. 1034 entro 60 giorni da parte di chi abbia un interesse diretto, concreto ed attuale;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 entro 120 giorni.

Avv. Danilo Fia



Dott. Paolo Zicarelli

Signor Michele Toccoli

Signora Mara Kliment




ASSENTE



LA PRESIDENTE

Dott. Carla Ischia



IL DIRETTORE

Dott.ssa Marilena Nella



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Vista la presente deliberazione del Consiglio di amministrazione, si esprime, ai sensi dell'art. 9, comma 4 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7, parere **POSITIVO** in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa nonché contabile, senza osservazioni.

Dro, li 29/12/2020

IL DIRETTORE
Dott.ssa Marilena Nella



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva in data 09/01/2021 ai sensi dell'art. 20, comma 5', della L.R. n. 7/2005.

Dro, li 30/12/2020

IL DIRETTORE
- Dott.ssa Marilena Nella



ITER DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata/in pubblicazione all'Albo dell'A.P.S.P. il giorno 30/12/2020 per rimanervi affissa per dieci giorni consecutivi.

Dro, 30/12/2020

IL DIRETTORE
Dott.ssa Marilena Nella

